



COMUNE DI ARIZZANO

Provincia del Verbano - Cusio - Ossola
c.^{so} Roma n° 1 - 28811 - P.I. 00475760039 - tel. 0323 551939 - fax 0323 551588
E.-mail protocollo@comune.arizzano.vb.it - P.e.c. arizzano@pec.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del 15-07-2026

OGGETTO: PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL PERIODO REGOLATORIO 2026/2029 PREDISPOSTO AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO MTR3. APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2026.

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **quindici** del mese di **luglio**, alle ore **18:15**, nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato e recapitato in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione Ordinaria di Seconda convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
CALDERONI Enrico	Sindaco	Presente
RAMONI Umberto	Consigliere	Presente
PELOSI Rosanna	Consigliere	Presente
FIGHETTI Alberto	Consigliere	Presente
CANTALUPI Simone	Consigliere	Presente
CALLONI Egidio	Consigliere	Presente
CERUTTI Diego	Consigliere	Presente
GIARDINI Valentina	Consigliere	Presente
PIAZZONI Nicolò	Consigliere	Presente
MININI Angelo	Consigliere	Presente
MARTINELLI Anna Palma	Consigliere	Presente

Presenti 11 Assenti 0

Assume la presidenza il Sindaco **Arch. CALDERONI Enrico**.

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE **Dott. Andrea Manini**.

Previe le formalità di legge e constatata la regolarità della seduta, il CONSIGLIO COMUNALE passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il comma 654 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce in ogni caso che con le tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamati gli atti assunti dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ed in particolare:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione n. 397/2025/R/Rif del 05 agosto 2025 con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR3) per il terzo periodo regolatorio, applicabile al quadriennio 2026-2029, recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- la determinazione 1/DTAC/2025 del 07 novembre 2025, con la quale sono stati approvati, in attuazione della previsione contenuta nel comma 9.4 della deliberazione n. 397/2025/R/Rif del 05 agosto 2025, gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026/2029 e le modalità operative per la loro trasmissione, fornendo inoltre chiarimenti applicativi attinenti alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la predetta deliberazione n. 397/2025/R/Rif del 05 agosto 2025;

Preso atto che:

- il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti MTR3, pur ponendosi in continuità con il quadro regolatorio delineato dal precedente MTR2 relativo al periodo 2022-2025, rafforza gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale, valorizzando la correlazione tra costi del servizio, investimenti programmati, obiettivi di qualità e livelli prestazionali attesi;
- l'MTR3 prevede la predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) per l'intero periodo regolatorio 2026-2029, secondo una logica di pianificazione pluriennale finalizzata a garantire la sostenibilità economico-finanziaria della gestione e la stabilità delle entrate tariffarie;
- la regolazione ARERA prevede l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) con riferimento al secondo biennio regolatorio 2028-2029, al fine di recepire



eventuali variazioni intervenute nei costi riconosciuti, nel perimetro gestionale e negli obiettivi di servizio;

- resta altresì ferma la possibilità di procedere, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla disciplina regolatoria vigente, all'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) anche con riferimento all'annualità 2027, qualora si rendano necessarie revisioni conseguenti a significative variazioni delle condizioni economiche, gestionali o normative del servizio;

Considerato che gli effetti più rilevanti derivanti dall'applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti MTR3 sono correlati alla rideterminazione dei costi efficienti del servizio, fermo restando il rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dall'art. 4 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/Rif, in base al quale le entrate tariffarie di ciascuna annualità del periodo regolatorio 2026-2029 non possono eccedere quelle dell'anno precedente oltre il limite di variazione annuale determinato tenendo conto:

- del tasso di inflazione programmata (rpia);
- del coefficiente di recupero della produttività (Xa);
- degli obiettivi di consolidamento e miglioramento dei livelli di qualità del servizio (Ka);
- delle eventuali modifiche del perimetro gestionale e degli ulteriori coefficienti previsti dalla regolazione ARERA;

Ricordato che:

- la deliberazione ARERA n. 480/2025/R/rif fissa all'1,9% il tasso di inflazione programmata (rpia) per gli anni 2026-2029;
- l'ETC determina il coefficiente Xa nell'ambito dell'intervallo previsto dal MTR3 tra valori compresi tra 0,1% e 0,5%;
- l'ETC valorizza il coefficiente Ka in funzione degli obiettivi di consolidamento o miglioramento del servizio e delle eventuali modifiche del perimetro gestionale fino ad un massimo del 7%;

Dato atto che la già citata deliberazione ARERA n. 397/2025/R/Rif del 05 agosto 2025 dispone che il Piano Economico Finanziario (PEF) sia corredato dalla validazione effettuata dall'Ente Territorialmente Competente o da altro soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, finalizzata alla verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla determinazione delle entrate tariffarie;

Preso atto che l'“Ente Territorialmente Competente” (ETC) è il soggetto individuato dalla vigente regolazione ARERA in materia di rifiuti, coincidente con l'Ente di Governo dell'Ambito, ove costituito e operativo, ovvero la Regione, la Provincia autonoma o altro ente competente secondo la normativa vigente;

Viste le note della Regione Piemonte con la quali la stessa, nel ricordare che al momento non risulta ancora approvata la deliberazione prevista dalla Legge n.1/2018 per l'approvazione dei criteri e delle modalità in relazione alle procedure di validazione dei Piani Economici Finanziari (PEF) da parte della Conferenza d'Ambito, stabilisce che quest'ultima non può ancora svolgere le funzioni di Ente Territorialmente Competente e che pertanto si confermano tali funzioni in capo ai Consorzi di Area Vasta, anche in relazione alla scadenze stabilite da ARERA in relazione al MTR3;

Tenuto conto che nel territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola le funzioni di Consorzio di Area Vasta sono in capo al Consorzio Rifiuti VCO “C.R. VCO” istituito ai sensi della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2018, che pertanto in conseguenza a quanto stabilito nel precedente comma svolge le funzioni di Ente Territorialmente Competente al quale ARERA ha attribuito la titolarità dei compiti relativi alla determinazione ed approvazione dei Piani Finanziari TARI;



Preso atto che l'Ente Territorialmente Competente, in data 29 maggio 2026 con delibera di Assemblea Consortile n. 6 ha validato ed approvato i Piani Economici Finanziari (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti dei n. 74 Comuni Consorziati in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti MTR3 relativo al periodo regolatorio 2026-2029, determinando le entrate tariffarie con riferimento al primo biennio 2026-2027 e rinviando la quantificazione del secondo biennio 2028-2029 alle successive determinazioni previste dalla regolazione ARERA vigente per tempo;

Atteso che il processo di validazione dei Piani Economici Finanziari (PEF) da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) è stato condotto verificando la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari e, in particolare:

- a) la coerenza degli elementi di costo e di investimento riportati nel PEF rispetto alle scritture contabili e ai dati consuntivi dei gestori del servizio;
- b) il rispetto della metodologia tariffaria MTR3 di cui alla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/Rif per la determinazione dei costi riconosciuti e delle entrate tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- c) la corretta applicazione del limite alla crescita delle entrate tariffarie definito dalla regolazione ARERA, sulla base dei parametri previsti dal MTR3;
- d) la verifica della sostenibilità e dell'equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio, nel rispetto dei vincoli e degli obiettivi regolatori;
- e) la coerenza complessiva del Piano Economico Finanziario con il quadro regolatorio vigente e con gli obiettivi di qualità, efficienza e sostenibilità del servizio;

Dato atto che il Piano Economico Finanziario (PEF) validato e approvato dall'ETC è corredato dalla/e dichiarazione/i di veridicità dei dati resa/e ai sensi del DPR 445/00 dai soggetti gestori, nonché dalla Relazione di accompagnamento predisposta ai sensi della metodologia ARERA MTR3 di cui alla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif che illustra i criteri di determinazione dei costi del servizio e le fonti utilizzati;

Visto il Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti del Comune di Arizzano per il periodo regolatorio 2026-2029 redatto nel rispetto dello schema tipo predisposto da ARERA con la Determinazione n. 1/DTAC/2025 allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A), le cui risultanze finali sono le seguenti:

	2026	2027	2028	2029
COSTI REGOLATORI	€ 307.830	€ 302.356	€ 301.463	€ 299.040
LIMITE DI CRESCITA	€ 307.830	€ 302.356	€ 301.463	€ 299.040
TOTALE PEF (valore minimo tra MTR e limite di crescita)	€ 307.830	€ 302.356	€ 301.463	€ 299.040

Rilevato che per la compilazione dei PEF sono stati utilizzati i dati contabili e le risultanze dei bilanci/rendiconti consuntivi dell'anno n-2 dei soggetti gestori, in conformità alla regolazione ARERA vigente e alla metodologia tariffaria MTR3, al fine di garantire la corretta determinazione dei costi efficienti del servizio;

Verificate, nella determinazione dei costi, anche le risultanze dei fabbisogni standard come previsto dal comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. B) della Legge n. 208/2015;

Considerato che, nel nuovo assetto regolatorio, non è più previsto un meccanismo di approvazione annuale delle risultanze dei Piani Economico Finanziari da parte dell'Autorità,



ma le entrate tariffarie validate dall'Ente Territorialmente Competente costituiscono il riferimento economico per l'applicazione delle tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto della metodologia tariffaria MTR3, salvo gli aggiornamenti e le revisioni infra-periodo previsti dalla medesima regolazione;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 26/04/2023;

Preso atto che il comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dalla Legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), a decorrere dall'anno 2026 il termine per l'approvazione dei Piani Economico Finanziari, delle tariffe e dei regolamenti TARI è fissato al 31 luglio di ciascun anno, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, con previsione di allineamento al termine del bilancio di previsione qualora successivo;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di prendere atto ed approvare conseguentemente il Piano Economico Finanziario per il secondo periodo regolatorio 2026-2029, validato ed approvato dall'Ente Territorialmente competente, ed i relativi allegati, quale presupposto per la successiva approvazione delle tariffe TARI anno 2026 per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Dato atto che ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/Rif (MTR3), l'Ente Territorialmente Competente, a seguito della validazione del Piano Economico Finanziario, provvede alla trasmissione ad ARERA del PEF unitario comprensivo dei dati, degli atti e della documentazione prevista dalla regolazione vigente, mediante le modalità telematiche definite dall'Autorità nell'ambito della specifica raccolta dati "Tariffa rifiuti – PEF 2026-2029", entro il termine di 60 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni o dal termine stabilito dalla normativa statale per l'approvazione della TARI;

Evidenziato che il Piano Economico Finanziario del Comune di Arizzano come sopra validato, al netto delle detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025 parte fissa e variabile, relativo all'anno 2026 ammonta ad € 294.535,11 di cui € 111.236,23 per parte fissa ed € 183.298,88 per la parte variabile;

Fatto presente che:

- occorre procedere all'approvazione delle tariffe tenuto conto che, ai fini della determinazione delle stesse, viene applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal D.P.R. 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;

Dato atto che i costi complessivi del servizio, fissi e variabili, come desunti dal PEF saranno imputati alle utenze domestiche e non domestiche in base ai rifiuti prodotti secondo il metodo basato sui coefficienti KD come segue:

- Utenze domestiche: 96,56%
- Utenze non domestiche: 3,44%;



Vista l'articolazione tariffaria per l'anno 2026, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, come per anni precedenti, rispettivamente nella misura standard e minima per le utenze domestiche e nella misura massima per le utenze non domestiche;

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI da applicare per l'anno 2026, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, nella misura risultante nell'allegato prospetto sotto la lettera "B", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della Legge n. 147 del 27/12/2013;

Vista la deliberazione ARERA n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" che ha stabilito che dal 01/01/2024 sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

- € 0,10 euro/utenza per la componente UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- € 1,50 euro/utenza per la componente UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Visto altresì il DPCM n. 24/2025 con il quale è stato istituito il "bonus sociale per i rifiuti" che consiste in una riduzione del 25% della TARI per gli utenti con un ISEE non superiore a € 9.530,00 (elevato a € 20.000,00 nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico);

Fatto presente che ARERA con deliberazione n. 133 del 01/04/2025 ha istituito, a copertura delle agevolazioni che verranno riconosciute ai beneficiari del bonus sociale per i rifiuti a decorrere dal 01/01/2025, la componente perequativa unitaria UR3 (€ 6,00 a utenza), che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Dato atto che con deliberazione n. 355/R/rif del 29/07/2025 e s.m.i. ARERA ha disposto che il bonus sociale rifiuti spettante agli aventi diritto per l'anno 2025 deve essere riconosciuto entro il 30/06/2026 nell'avviso di pagamento TARI per l'anno 2026 oppure con rimessa diretta a favore del beneficiario con una modalità tracciabile;

Evidenziato che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti pur non rientrando nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo i termini e le modalità dettate dall' art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine previsto del 14 ottobre;



Ravvisata, altresì la necessità, al fine di garantire i flussi di cassa necessari per il pagamento dei corrispettivi dovuti per l'espletamento del servizio, di stabilire le scadenze di versamento della TARI (tassa rifiuti) per l'anno 2026, come segue:

- 1^a rata: entro il 20/09/2026;

- 2^a rata: entro il 20/12/2026;

oppure unica soluzione: entro il 20/09/2026;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi in merito alla presente proposta di deliberazione rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

VISTI

- Lo Statuto del Comune;
- Il D.Lgs. 267/2000;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;

A seguito di votazione palese per alzata di mano, con il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
11	0	11	11	0

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di prendere atto e conseguentemente approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 e i relativi allegati così come validati ed approvati dall'Ente territorialmente competente – Consorzio Rifiuti VCO "C.R. VCO" con la delibera di Assemblea Consortile n. 6 del 29 maggio 2026 nel rispetto dello schema tipo predisposto da ARERA con Determinazione n.1/DTAC/2025 allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, le cui risultanze finali sono le seguenti:

	2026	2027	2028	2029
COSTI REGOLATORI	€ 307.830	€ 302.356	€ 301.463	€ 299.040
LIMITE DI CRESCITA	€ 307.830	€ 302.356	€ 301.463	€ 299.040
TOTALE PEF (valore minimo tra MTR e limite di crescita)	€ 307.830	€ 302.356	€ 301.463	€ 299.040

3) di dare atto che le risultanze del Piano Economico Finanziario (PEF) costituiscono il presupposto per la determinazione delle entrate tariffarie e per la successiva approvazione delle annuali tariffe TARI secondo la normativa vigente;

4) di dare atto che il Piano Economico Finanziario è riferito all'intero periodo regolatorio 2026-2029 e che, in conformità alla disciplina ARERA, sarà oggetto di revisione nel secondo biennio regolatorio relativo alle annualità 2028 e 2029, secondo le modalità e le tempistiche che saranno stabilite dall'Autorità;

5) di dare altresì atto che, qualora ricorrano le condizioni previste dalla regolazione vigente o emergano significative variazioni dei presupposti economici, gestionali o normativi del



servizio, potrà essere richiesto l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario anche con riferimento all'annualità 2027, nel rispetto delle disposizioni emanate da ARERA e delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

6) di dare atto che ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif (MTR3), l'Ente Territorialmente Competente, a seguito della validazione del Piano Economico Finanziario, provvede alla trasmissione ad ARERA del PEF unitario comprensivo dei dati, degli atti e della documentazione prevista dalla regolazione vigente, mediante le modalità telematiche definite dall'Autorità nell'ambito della specifica raccolta dati "Tariffa rifiuti – PEF 2026-2029", entro il termine di 60 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni o dal termine stabilito dalla normativa statale per l'approvazione della TARI.

7) di prendere atto che il Piano Economico Finanziario Tari 2026 del Comune di Arizzano, validato dall'Ente territorialmente competente - Consorzio Rifiuti VCO "C.R. VCO" con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 6 del 29/05/2026, al netto delle detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025 parte fissa e variabile, ammonta ad € 294.535,11 di cui € 111.236,23 per parte fissa ed € 183.298,88 per la parte variabile;(Allegato pef);

8) di approvare per l'anno 2026 le tariffe Tari relative alle utenze domestiche e non domestiche come risulta nell'allegato che si acclude alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio come risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto 2) del deliberato;

9) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.LGS. n. 504/1992 e s.m.i.;

10) di dare atto inoltre che, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, sono state applicate le componenti perequative previste dalle delibere Arera di seguito riportate:

- € 0,10 euro/utenza per la componente UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- € 1,50 euro/utenza per la componente UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.
- € 6,00 euro/utenza per la componente UR3, per la copertura del bonus sociale rifiuti riconosciuto agli utenti domestici del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate.

11) di stabilire altresì, al fine di garantire i flussi di cassa necessari per il pagamento dei corrispettivi dovuti per l'espletamento del servizio, che la riscossione della TARI 2026 dovrà essere effettuata in due rate come di seguito indicato:

- 1^a rata: entro il 20/09/2026;

- 2^a rata: entro il 20/12/2026;

oppure unica soluzione: entro il 20/09/2026

12) di trasmettere esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011.

Su proposta del Sindaco, viene di disposta ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 l'immediata eseguibilità del presente provvedimento in esito alla seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
11	0	11	11	0



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Arch. Enrico CALDERONI

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Umberto RAMONI



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea Manini

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate